

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Prescrizione di 5 anni per il canone Rai (Corte di Giustizia Tributaria Taranto n. 994/2023)

<b>Data pubblicazione:</b>	16/01/2024
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

### LA QUESTIONE

Canone Rai non pagato, quale è il termine di prescrizione?

Sul punto si segnala una interessante pronuncia [1] della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, a firma del Presidente della Prima Sezione Dott. Massimo Brandimarte.

### LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI TARANTO

La Corte di Giustizia Tributaria di Taranto, con la decisione in commento, ha ritenuto applicabile - richiamando la sentenza n. 1053/1997 del Tar Lazio - al pagamento del canone Rai, **il termine prescrizione quinquennale**.

### L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Sul punto è da segnalare un contrasto di orientamenti fra la Corte tarantina e la Suprema Corte.

Infatti, se per la giustizia tributaria jonica il termine prescrizione è quinquennale (fedele a precedente pronuncia, la **n. 673/2017 dell'allora Comm. Trib. Puglia Prov. Taranto, n. 673/2017**), viceversa, per la Suprema Corte, da ultimo le **sentenze n. 17234/2023 e n. n. 33213/2023** - che hanno assimilato il canone Rai ad Irpef ed IVA - è applicabile il termine prescrizione decennale.

**Per la Cassazione:** *"l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una **prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo** ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi."*- (di qui l'applicazione del termine prescrizione più lungo).

**Per la Corte di Giustizia Tributaria di Taranto:** *"il canone rai va pagato **annualmente ed ogni anno l'obbligazione è predeterminata per legge** e prescinde persino dalla posizione reddituale dell'obbligato, a differenza delle imposte erariali, in cui gli elementi costitutivi dell'obbligazione dipendono invece da un'autonoma dichiarazione e dal reddito prodotto, che può variare di anno in anno"* (da qui, il regime prescrizione relativo ad una obbligazione ripetitiva).

## NOTE

[1] A definizione di una questione sottoposta da un soggetto rappresentato e difeso dall'Avv Giuseppe Mappa, specializzato in diritto tributario.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.